



MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Alla pregiata attenzione

Del Ministro *pro tempore*

Sig.ra

Lucia Azzolina

e per pregiatissima conoscenza

al Signor Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella

c/o Palazzo del Quirinale

00187 ROMA

OGGETTO: ATTO DI INVITO E DIFFIDA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI –
IMMOTIVATO ESODO DEI DOCENTI – IMMOTIVATA IMMISSIONE IN SERVIZIO

*NELLE SCUOLE DI TITOLARITA' DEL NORD ITALIA - OBBLIGO DI PROCEDERE
CON LA FORMALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DA REMOTO*

PREMESSO CHE

1. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è il caposaldo di ogni paese democratico.
2. È evidente che l'accezione dell'endiade 'salute e sicurezza' varia sensibilmente a seconda che sia riferita al singolo lavoratore o alla collettività dei lavoratori. Tuttavia, la 'salute e sicurezza' degli uni appare, anche solo intuitivamente, assolutamente compenetrata alla 'salute e sicurezza' dell'altra in una relazione di reciprocità.
3. La Costituzione statuisce che «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».
4. Il Codice civile in perfetta simbiosi normativa così contempla: «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
5. Non possiamo, altresì, trascurare quanto rilevato dall'Organizzazione mondiale della sanità secondo la quale: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia e di infermità». Questa nozione viene trasfusa quasi pedissequamente nell'art. 2, comma 1, lett. o, del d.lgs. n. 81/2008 nel quale si prevede che la salute è lo «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità».
6. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dunque, è contenuta, per gli aspetti di interesse generale, dal Testo Unico del 2008. Il TU definisce il concetto di "salute" quale completo benessere anche sociale. Le sue norme impongono al datore di lavoro di applicare tutte le misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore, non

solo in senso fisico, ma anche psichico. Dunque, la salute è intesa quale stato di completo benessere, in un contesto organizzativo che miri ad evitare malattie o infermità.

7. Il passaggio da un piano (privatistico-individuale) ad un altro (organizzativo-collettivo) è evidente e ha un'implicazione importante. La malattia non è più, o almeno non solo, un fatto (privato) del dipendente ma essa è questione più generale e appartiene all'organizzazione che ne diventa responsabile. Dunque, la salute così definita 'esorbita' la bilateralità che connota il rapporto di lavoro (nel senso della scarna sinallagmaticità del contratto prestazione *versus* retribuzione) e pone una correlazione funzionale e giuridica con l'organizzazione.
8. Se, dunque, all'organizzazione così concepita si riconosce un'incidenza determinante rispetto alla salute dei lavoratori, se ne richiede che essa stessa sia salubre e sicura. Il nesso così individuato tra la salute e l'organizzazione conduce a riempire di significato il benessere organizzativo. Ed infatti, si può dire che il benessere organizzativo si estrinseca nella capacità di un'organizzazione di promuovere e mantenere il più alto livello di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori
9. Il benessere organizzativo, per un'eterogenesi dei fini almeno rispetto alle aspirazioni iniziali, viene, dunque, considerato una leva per la produttività generale della pubblica amministrazione
10. In fondo, ciò non è che l'esplicitazione del principio contenuto nell'art. 41, comma 2, Cost., secondo il quale l'iniziativa economica «Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» in combinato disposto con il potente precetto contenuto nell'art. 2087 c.c.
11. Si pensi al d.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che all'art. 20, comma 3, tra i dati relativi alla valutazione della

performance e alla distribuzione dei premi al personale che ogni Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare, inserisce quelli relativi ai livelli di benessere organizzativo. Così nelle organizzazioni di lavoro pubblico; se non vi è cura (e condivisione costante) di ogni aspetto della vita del lavoratore, monitoraggio sistematico del grado di 'benessere' e, anche in questa prospettiva, controllo della legalità di tutta l'amministrazione – interna, da parte e verso i lavoratori, ed esterna, rispetto agli utenti – è molto più alto il rischio che il 'clima' di incuria elassismo generale e, quindi, di disaffezione diffusa, costituisca l'*humus* nel quale si sviluppano episodi di degrado e illegalità.

CONSIDERATO CHE

12. La diffusione del nuovo ceppo di Coronavirus denominato COVID-19 – diffusione ormai riconosciuta come pandemica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità – pone, oltre ai gravissimi problemi di gestione dell'emergenza che i nostri servizi sanitari stanno fronteggiando già da settimane, anche delle non trascurabili problematiche sul piano della prevenzione dei rischi in ambito lavorativo.
13. Lei, Preg.mo Ministro - in relazione alla posizione dei docenti esiliati, immobilizzati e di tutti i lavoratori della scuola costretti a presentare domanda di mobilità interprovinciale al fine unico di poter avvicinare la propria posizione fisica e curriculare al proprio indirizzo di residenza - **non ha considerato una grave circostanza: l'immissione in servizio (*id est*: che avverrà il 1° settembre 2020) nelle sedi di titolarità del nord da parte di migliaia di docenti. Docenti, si noti bene, che una volta giunti al nord dovranno rincasare al SUD in seguito alla pubblicazione delle Assegnazioni Provvisorie (di cui ancora non si ha certezza delle date di divulgazione). Una migrazione inutile, arbitraria, lesiva e PERICOLOSA a Lei unicamente IMPUTABILE.**

14. Come a Lei ben noto il rischio biologico è oggetto di specifica disciplina nel Titolo X del d.lgs. n. 81/2008. Sebbene questo Titolo sia stato pensato per regolare quelle attività lavorative che abbiano direttamente ad oggetto gli agenti biologici esso è logicamente e giuridicamente applicabile anche nel caso in cui il rischio biologico sia solo generico, quindi non costituisca parte del processo produttivo ma sia comunque presente negli ambienti in cui i lavoratori si trovano a operare.
15. Orbene, il rischio biologico oggi denunziato è di lapalissiana evidenza: la circostanza che migliaia di docenti **saranno costretti a prendere servizio nelle sedi di titolarità (tutte ubicate al Nord Italia, zone dove ancora, purtroppo il COVID è ancora presente), con conseguente e grave violazione dell'obbligo di controllo, contenimento e limitazione delle fonti di rischio biologico.**
16. **Questo rischio, Gentile Ministro Azzolina, è tutto da imputare alle recenti e non comprensibili direttive che recano la Sua firma e di cui Lei, Ministro, dovrà assumersi piena responsabilità LEGALE E POLITICA. Del resto, dal punto di vista squisitamente formale Lei, ai fini della normativa anzi accennata, è il datore di lavoro di queste migliaia di docenti. E su di Lei, indi, sono ascrivibili tutte le responsabilità intimamente connesse al rapporto di che trattasi.**
17. È in quest'ultima interpretazione, infatti, che si rinviene la ragione fondante la posizione di garanzia datoriale, a Lei imputabile. In particolare, per meglio definire la corretta estensione della sfera di responsabilità del titolare primario del debito di sicurezza, va qui richiamata quella distinzione, di matrice penalistica, tra posizioni di protezione e posizioni di controllo. Le prime impongono di preservare uno specifico bene da tutti i rischi che possano lederne l'integrità, mentre le seconde consistono nell'obbligo di controllare solo determinate fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto e poggiano sul potere di signoria sulla fonte di pericolo da governare.

Ebbene, la posizione di garanzia ascrivibile al datore di lavoro, in forza dell'art. 2087 c.c.23, appartiene alle posizioni di controllo, essendo il titolare dell'impresa tenuto a proteggere i lavoratori (e chiunque sia esposto agli effetti della produzione) da tutti i rischi scaturenti dall'attività di impresa e soltanto da questa.

18. **Non può revocarsi in dubbio, allora, che in relazione alle scelte applicate dal Suo dicastero, per il Suo esclusivo tramite, Lei sta mettendo in serio PERICOLO LA SALUTE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA E L'INTERA SALUTE PUBBLICA NAZIONALE! Mi permetto di rammentarle, così per dovere giuridico, che Lei, Ministro risponde individualmente degli atti del Suo Dicastero.**
19. Ed invero, l'esodo di migliaia di lavoratori, da Lei autorizzato, determinerà seri rischi non soltanto per il comparto scuola ma anche per l'intera Nazione.
20. Questi lavoratori saranno costretti a prendere servizio - i primi di settembre 2020 - nelle scuole di titolarità del nord, **dove oggi l'epidemia dilaga, per poi RIENTRARE al Sud una volta pubblicate le graduatorie di assegnazione provvisoria. Ma Lei si rende conto quest'esodo di massa cosa potrebbe comportare? Una migrazione di migliaia di soggetti lesiva per i lavoratori e per l'intero paese!**
21. Sarebbe stato pertinente, oltre che razionale, impedire questo futuro e certo esodo, sempre in relazione al principio del rischio anzi accennato, e di applicare **IL PRINCIPIO VIRTUALE della immissione in servizio da remoto.**
22. Ci chiediamo: il Suo Dicastero non ha pensato a questa evenienza? Ha immaginato il rischio che la Sua azione politica sta applicando al nostro SUD Italia e all'intero paese? Ha pensato **alla salute dei suoi DIPENDENTI, I LAVORATORI DELLA SCUOLA?**
- Il quesito, come molti del resto relativi alle Sue recenti scelte, proferisce isolato.
23. Mi piace rammentarle che i ministri sono civilmente responsabili dei danni che provocano a persone o cose, in base all' articolo 2043 del Codice civile qualunque fatto

doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

24. In pratica i ministri, come tutti i cittadini, rispondono delle conseguenze di atti da loro commessi.
25. Per questo è Suo precipuo onere – *rectius* OBBLIGO IMMEDIATO - bloccare quanto anzi denunciato e prevedere - con la corretta applicazione dei più recenti ed attuali strumenti tecnologici - un sistema che permetta ai docenti di salvaguardare la propria salute, mediante l'immissione in servizio nelle scuole di titolarità **da remoto**, atteso che, come avviene ogni anno, queste persone dovranno poi rientrare nelle sedi di assegnazione provvisoria del sud, DIVENENDO FONTE PRINCIPALE E VEICOLO DEL VIRUS E QUINDI POTENZIALI PORTATORI DI EVENTUALE E LESIVO CONTAGIO.
26. E' bene ricordare che la mancata adozione di adeguate misure finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori può comportare principalmente due effetti: Il rifiuto legittimo del lavoratore di conformarsi alle direttive aziendali (andare al lavoro, fare una trasferta o un viaggio, visitare un certo cliente o fornitore): è questa la c.d. "eccezione di inadempimento" (art. 1460 c.c.) ai sensi della quale nei contratti a prestazioni corrispettive, come è certamente il contratto di lavoro, "*ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria*". Il diritto al risarcimento del danno alla salute, eventualmente cagionato dai comportamenti (anche solamente omissivi) del datore di lavoro qualora sussista rapporto di causalità tra danno e condotta. È onere del datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

Alla luce di quanto anzi sopra rassegnato con la presente si invita formalmente e con ogni conseguenza legale Codesto spett. le Ministero nella persona del Ministro *pro tempore*:

- Ad attivare tutte le procedure e le attività inerenti agli obblighi connessi alla limitazione ed al contenimento della diffusione del RISCHIO a livello nazionale e, quindi, bloccare la potenziale fonte di pericolo, ossia, l'esodo dei docenti che dovranno prendere servizio nelle sedi scolastiche del Nord Italia; zone dove il COVID purtroppo è ancora presente.
- Autorizzare le amministrazioni scolastiche periferiche ad attuare l'assunzione e la presa di servizio in modalità virtuale, in attesa che si esplicitino le procedure di assegnazione provvisoria.
- Applicare tutte le misure di contenimento del rischio per la categoria docente ed amministrativa e per tutto il personale della scuola, bloccando l'afflusso dal nord verso il sud e viceversa di codesto personale. Il tutto entro giorni 10 decorrenti dal ricevimento della presente. Di significa, inoltre, l'ulteriore riserva, in caso di danno alla salute cagionato dal Suo operato alla categoria che rappresento che sarò costretta, mio malgrado, a adire la competente Autorità Giudiziaria nei modi e nei termini che si riterranno più opportuni con conseguente aggravio di oneri e costi a Suo esclusivo carico.

La presente per debita conoscenza è inviata anche in copia alle istituzioni comunitarie.

Distinti saluti

Addì, 9 luglio 2020

avv. Angela Maria Fasano Avv. Stefania Fasano